La nota delle Entrate...

Nell'articolo pubblicato su ItaliaOggi dell'1 ottobre 2013, dal titolo "Fisco, raffica di avvisi bonari", l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) lamenta una presunta e anomala emissione di comunicazioni di irregolarità derivanti dal tardivo versamento delle rate dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa. L'art. 15 del Dl n. 185/2008 prevede che questa imposta vada versata "a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi". Per compilare il relativo modello F24, nel "motore di ricerca" dei codici tributo, disponibile sul sito Internet dell'Agenzia, in corrispondenza del codice "1824" istituito per questo pagamento viene riportato che "l'importo a debito può essere versato in forma rateale" e nell'esempio di compilazione il numero di rate riportato è pari a 3 cioè le tre rate annuali espressamente e inequivocabilmente previste dalla norma. Pertanto, il pagamento effettuato con una modalità differente rispetto a quella prevista dalla norma (unica soluzione o tre rate annuali) da luogo a delle comunicazioni di irregolarità del tutto legittime. Eventuali responsabilità in tal senso non possono essere attribuite all'amministrazione finanziaria.

Il direttore centrale Servizi ai contribuenti
Paolo Savini

... e le problematiche dei professionisti

In riferimento all'articolo «Fisco, raffica di avvisi bonari» pubblicato su ItaliaOggi dell'1/10/2013, volevo fare qualche precisazione in un considerazione di un caso verificatosi in questi giorni ad una mia ditta assistita. Il dl 185/2008 convertito in legge 2/2009 e la circolare 11/2009 dell'Agenzia delle entrate disciplinano chiaramente il pagamento del tributo, sia in unica soluzione che in forma rateale, individuando le scadenze nel termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi sia per la prima che per le successive eventuali rate. L'equivoco nasce dalla ormai consueta adozione annuale di provvedimenti di differimento dei termini di versamento delle imposte sui redditi dal 16 giugno al 6 luglio. L'Agenzia delle entrate, per motivi che a noi comuni mortali sfuggono, non ha «legato» il codice tributo 1824 alle nuove scadenze, lasciando le stesse alle originarie date previste, ossia il 16 luglio. Al mio cliente è pervenuto un avviso bonario che ritiene tardive tutte le tre rate, compresa la prima, riportando la data in cui il tributo si sarebbe dovuto versare (16 giugno 2009-16 giugno 2010 e 16 giugno 2011) e la data in cui il tributo è stato effettivamente versato (6 luglio 2009-6 luglio 2010-6 luglio 2011), con relativo conteggio del 10%. In realtà non viene considerato tardiva la rateazione in se e per se, ma il pagamento nel termine di differimento al 6 luglio. Questa situazione credo che sia comune a centinaia di casi e nasce dalla superficialità con la quale vengono trattate molte casistiche di natura fiscale. Non sapendo se l'agenzia delle entrate riterrà opportuno intervenire tempestivamente, potendo il tributo essere pagato entro i trenta giorni con la maggiorazione dello 0,40% (nello scadenziario dell'agenzia delle entrate è prevista questa casistica) un rimedio potrebbe essere quello di «invocare» quanto interpretato dalla stessa Agenzia con circolare 27/E del 2/08/2013, ossia pagando la differenza non corrisposta dello 0,40% alla quale verranno applicate le sanzioni. Gli importi saranno molto minori (140 euro contro 3.800), ma resta ugualmente l'amaro in bocca per un «fastidio» che non aveva ragione di esistere oltre ad una cattiva figura nei confronti del cliente. Sarebbe importante dare un immediato seguito ad una vicenda che ritengo possa aver coinvolto quasi tutti i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione degli immobili nel 2009 stimolando i vertici dell'Agenzia per provvedere a «riportare giustizia».

Salvatore Floria, dottore commercialista in Palermo

Sulle rivalutazioni immobiliari chiarimento delle Entrate. Che non risolve il problema

Sostitutiva, avvisi a muso duro

Confermate le tre rate. Ma arrivano sanzioni a raffica

DI ANDREA BONGI
E FABRIZIO G. POGGIANI

Sugli avvisi di irregolarità relativi all'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari l'Agenzia delle entrate precisa che il versamento in tre rate è legittimo. Ma in realtà molti contribuenti in queste condizioni lamentano di aver comunque ricevuto un avviso bonario.

Dopo l'articolo pubblicato su *ItaliaOggi* di ieri, diretta conseguenza della segnalazione giunta dall'Associazione Nazionale Commercialisti, in redazione sono arrivate molte mail di contribuenti e professionisti che confermano l'arrivo di avvisi bonari per presunte irregolarità nel versamento dell'imposta. Segnalazioni alle quali le Entrate rispondono con una nota inviata a *ItaliaOggi* (pubblicata in pagina) che lascia, però, qualche dubbio.

L'Agenzia ribadisce che le uniche modalità di pagamento previste sono l'unica soluzione o le tre rate annuali. Invece i software dichiarativi hanno consentito, nell'ambito di una delle tre rate annuali o dell'unico versamento, l'ulteriore dilazionamento al pari dei saldi e dei primi acconti dovuti sulla base di Unico. La spiegazione è semplice: evidentemente a quel codice tributo non era stato posto un blocco alla rateazione come avviene in altri casi. Sempre con riferimento alla problematica in esame, alcuni professionisti (si veda la lettera pubblicata in pagina) hanno segnalato di avere ricevuto anche avvisi bonari per effetto del differimento del termine del pagamento del debito derivante dalla compilazione della dichiarazione dei redditi (Unico), poiché il pagamento della sostitutiva doveva avvenire il 16 giugno di ogni anno e per determinati (numerosi) anni il pagamento delle imposte, soprattutto per i contribuenti soggetti agli studi di settore, è stato posticipato ai primi giorni di luglio (in genere il 6), con relativo conteggio al 10%. Questo è un ulteriore caso di confusione fiscale e di mancato allineamento tra norme, chiarimenti, istruzioni e comunicati stampa.

In effetti, tornando al problema della rateizzazione ulteriore delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione degli immobili posseduti dalle imprese, di cui al dl 185/2008, la semplice lettura della norma, cui si deve fare sempre riferimento, non pone alcun divieto sull'ulteriore possibile rateazione, come peraltro riportato nella comunicazione delle Entrate.

L'art. 15 del decreto citato afferma, infatti, come l'imposta vada versata "a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra ..." ma non dispone l'ulteriore obbligo che tale rata non possa subire l'ulteriore rateizzazione.

Per esempio, se l'ammontare complessivo dovuto, per semplicità, è di 60, per le disposizioni richiamate devo necessariamente dividere lo stesso in tre rate annuali (di 20 ognuna) e ogni rata, stante il termine allineato a quello dichiarativo, la posso ulteriormente suddividere in 5 rate da 4 per un totale di 20 pagate nell'annualità. Un tale atteggiamento è semplicemente conforme al dettato normativo.

Pare insomma di capire, più in generale, e come emerge anche dalle lettere pervenute, che il fisco si ricordi del legittimo affidamento del contribuente e del comportamento concludente di quest'ultimo sanciti appunto dallo Statuto (art. 10, co. 1, legge 27/07/2000, n. 212) solo in certe occasioni.

La recente circolare 27/E delle Entrate invoca proprio tali principi, venendo incontro ai contribuenti rei di aver commesso errori veniali nel ravvedimento operoso o nel versamento degli importi nel cosiddetto "termine lungo". Ma la rettifica di ieri pare determinare un salto all'indietro. Sancendo la sanzione piena per coloro che, facendo affidamento sulle istruzioni all'utilizzo del codice tributo (l'esempio di compilazione non può essere l'alibi del fisco) e sulla tenuta fiscale dei software dichiarativi, hanno spalmato la sostitutiva in due o più rate mensili nell'anno.

© Riproduzione riservata

FONDAZIONE ANTONIO UCKMAR
I "VENERDÌ di DIRITTO e PRATICA TRIBUTARIA"

Milano, 11 – 12 ottobre 2013
Università Bocconi
Aula Magna – Via Gobbi, 5
La stabile organizzazione

Ai lavori interverranno i professori:

Amatucci F., Bini M., Boria P., Carbone S. M., Carinci A., Comelli A., Contrino A., Corasaniti G., Cordeiro Guerra R., Corrado Oliva C., de'Capitani di Vimercate P., De Mita E., Di Pietro A., Fantozzi A., Filippi P., Fransoni G., Glendi C., Lovisolo A., Marcheselli A., Marino G., Melis G., Messina S. M., Miccinesi M., Roccatagliata F., Salvini L., Sammartino S., Sgubbi F., Tesauro F., Uckmar V.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l'iscrizione entro il 30 settembre 2013 fino al completamento degli spazi con priorità per gli abbonati a "Diritto e Pratica Tributaria"

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria del Convegno
Via Bacigalupo, 4/15 – 16122 Genova – Tel. 010 8318871 – Fax 010 812656
E-mail: f.gilardi@uckmar.com
Il programma del Convegno è consultabile sul nostro sito: www.uckmar.net

La partecipazione al Convegno dà diritto all'attribuzione di 12 crediti formativi (8 per la giornata del venerdì e 4 per la mattina del sabato) sia per gli Avvocati che per i Commercialisti